



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12-02-2013 (punto N 17)

Delibera

N 88

del 12-02-2013

Proponente

RICCARDO NENCINI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile LUIGI IZZI

Estensore ROBERTA DESERTI

Oggetto

Modifica della deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2012, n. 32, ai sensi dell'articolo 111, comma 5 ter, della l.r. 68/2011

Presenti

ENRICO ROSSI

LUCA CECCOBAO

SALVATORE ALLOCCA

ANNA MARSON

ANNA RITA BRAMERINI

GIANFRANCO SIMONCINI

Assenti

RICCARDO NENCINI

STELLA TARGETTI

GIANNI SALVADORI

LUIGI MARRONI

CRISTINA SCALETTI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, recante “Norme sul sistema delle autonomie locali” e sue modifiche e integrazioni”;

Visto, in particolare, l’articolo 45 della l.r. 68/2011, che istituisce un fondo di anticipazione per far fronte a temporanee difficoltà finanziarie delle unioni di comuni e a esigenze di riorganizzazione dei flussi finanziari tra unioni di comuni e comuni associati, demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2012, n. 32, recante “Approvazione dei criteri e delle modalità per la gestione del fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni di comuni, a norma dell’articolo 45, comma 4, l.r. 68/2011”;

Considerato che, a norma dell’articolo 111, comma 5 ter, della l.r. 68/2011, nell’anno 2013, alle province succedute alle comunità montane estinte si applicano le disposizioni dell’articolo 72, comma 4, della medesima legge;

Ritenuto, pertanto, di integrare le disposizione dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 2012;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 31 gennaio 2013;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Dopo il punto 6.3, del paragrafo 6, dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2012, n. 32, è aggiunto il seguente:

“6.4 Nell’anno 2013 le domande di accesso al fondo di anticipazione, presentate dalle province succedute alle comunità montana estinte, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 72, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011, hanno priorità rispetto alle domande presentate dalle unioni di comuni. La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da un atto adottato nelle forme previste dall’ordinamento della provincia, che deve espressamente indicare la somma che la provincia richiede e il termine entro il quale provvederà al rimborso alla Regione, non superiore a trentasei mesi dall’erogazione del finanziamento, a norma dell’articolo 45, comma 3, della legge regionale n. 68 del 2011. In caso di mancata restituzione nel termine stabilito, la Regione procederà a compensazione nei confronti della provincia, ai sensi dell’articolo 45, comma 5, della legge regionale n. 68 del 2011. Se le risorse non sono sufficienti a garantire la copertura dell’intera somma richiesta da ciascuna provincia, questa è ridotta proporzionalmente.”.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA